

Comune di Cervo

REGOLAMENTO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO

(approvato dal Consiglio Comunale del 7 maggio 2012)

(modificato dal Consiglio Comunale del 12 febbraio 2019)

(modificato con delibera n.32 del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2021)

ACQUEDOTTI COMUNALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d'erogazione del servizio di fornitura di acqua ed i rapporti fra Gestore ed Utente.

Il servizio dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Cervo è gestito direttamente dal Comune in economia.

La fornitura dell'acqua e le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio del servizio sono previste dal presente Regolamento.

La manutenzione degli impianti sarà effettuata dal personale del Comune appositamente incaricato e/o affidata in appalto a ditta specializzata.

ARTICOLO 2

DESCRIZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

L'acquedotto della rete potabile di Cervo, mediamente, di età superiore ai 50 anni, per quanto riguarda le opere di adduzione e distribuzione principali, si compone delle seguenti parti e fa capo ad una sola linea di acquedotto:

- Sorgente "Coren del Re": Si tratta di una unica sorgente situata in località "Paéna" e costituita da due manufatti che svolgono rispettivamente la funzione di "bottino di presa" e di "cabina di accumulo e partenza".
- Condotta Forzata in acciaio saldato, trasferisce la portata raccolta dalla presa al locale turbina.
- Locale turbina: realizzato in sponda idrografica sinistra del torrente Re contiene apparecchiature elettromeccaniche ed in particolare una turbina pelton ad asse orizzontale che produce energia elettrica sfruttando l'energia idraulica data dal salto e dalla portata captata. L'energia prodotta viene immessa in rete per la vendita.
- Serbatoio di accumulo: situato sotto il locale turbina in sponda idrografica sinistra del torrente Re, raccoglie l'acqua turbinata all'interno delle sue vasche.
- Impianto di potabilizzazione: collocato all'interno del locale di manovra del serbatoio e dotato di sistema fisico e chimico di potabilizzazione.
- Rete di distribuzione: dal serbatoio alimenta le utenze.

La portata d'acqua in esubero viene trasferita attraverso una condotta interrata al serbatoio di accumulo dell'acquedotto rurale denominato "conoide" che alimenta numerose utenze sul territorio con una rete indipendente.

ARTICOLO 3 USI DELL'ACQUA E CATEGORIE

L'acqua verrà distribuita prioritariamente per uso potabile, per gli altri usi, la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà valutata caso per caso tenendo conto: della portata richiesta, della collocazione dell'allacciamento e di altre problematiche tecniche connesse alla richiesta di concessione. Sono quindi stabilite le seguenti categorie di concessione:

- a) Concessioni per uso potabile (civile)
- b) Concessioni per uso industriale / commerciale / artigianale
- c) Concessioni per uso cantiere
- d) Concessioni per uso agricolo (acquedotto rurale)
- e) Concessioni allaccio acquedotto monte Arsio

ARTICOLO 4 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA USO POTABILE (ACQUEDOTTO CIVILE)

I. Fornitura

La fornitura dell'acqua è concessa direttamente ai proprietari degli immobili.
Nel caso in cui per servire l'utenza, si dovessero porre reti e manufatti su immobili di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario dell'immobile per servitù d'acquedotto.

II. Atto di concessione

Ogni concessione è autorizzata dalla Giunta ed è revocabile solo in caso di morosità del canone o di ammende legate alla violazione delle norme previste in questo regolamento.

III. Richiesta di Concessione

La richiesta di concessione deve essere redatta su apposito modulo nel quale devono essere inseriti: i dati anagrafici e la residenza del richiedente, il numero di telefono, l'eventuale numero di cellulare, il codice fiscale, la via e il numero civico dell'immobile interessato, il numero di mappa ed eventuale subalterno, oltre ad ogni altro dato richiesto negli appositi moduli allegati al presente regolamento e modificabili dagli uffici comunali.

IV. Tariffe

1. Tariffa di allacciamento

Le tariffe e le modalità di allacciamento oltre alle specifiche tecniche, vengono stabilite **negli allegati redatti e modificabili a cura della Giunta Comunale.**

2. Tariffa di abbonamento

Le tariffe vengono stabilite ed aggiornate a cura della Giunta Comunale, salvo diverse disposizioni di legge.

Tale canone deve essere versato all'Ente Comunale con ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno. Il canone fissato è ridotto a metà per ogni allacciamento aperto nel corso del 2° semestre dell'anno a cui si riferisce il ruolo; per le utenze di tipo artigianale, **commerciale /direzionale** ed industriale la riduzione sarà applicata alla sola parte fissa della tariffa, essendo la restante parte legata alle quantità indicate dal misuratore di portata.

V. Erogazione

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico e pubblico, di diminuirne la portata o interrompere l'erogazione.

In caso di prevedibile sospensione o riduzione del servizio, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso e/o altre forme di comunicazione.

Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Per comodità si stabilisce che gli interventi programmabili di allacciamento alla rete o di altro genere che richiedano l'interruzione dell'erogazione dell'acqua saranno effettuati in una giornata prestabilita, ovvero di martedì, dalle 8.30 alle 11.30.

E' vietato l'utilizzo dell'acqua per irrigazione dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

VI. Lettura contatori

Le letture dei contatori saranno levate annualmente.

L'Amministrazione ha il diritto di far visitare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti.

ARTICOLO 5 SPECIFICHE DI EROGAZIONE

I. Connessione alla rete

Ogni nuova utenza dovrà avere un allacciamento come previsto dall'allegato B.

Le nuove prese dovranno essere dotate di pozzetto, con standard definiti nell'allegato sopra citato, predisposto per l'alloggio di un eventuale contatore per le concessioni ordinarie ad uso potabile, mentre già dotato obbligatoriamente di contatore per le concessioni per uso artigianale, **commerciale /direzionale** ed industriale.

Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a monte del punto di consegna sono a carico dell'Ente Gestore eccetto che per gli interventi effettuati su richiesta dell'Utente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.

II. Responsabilità e oneri dell'utente

La costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dopo il punto di consegna (allaccio), sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc., all'interno della sua proprietà.

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buon stato a cura dell'utente.

Si precisa inoltre che eventuali richieste di intervento per risolvere problematiche attribuibili all' Utente da parte del personale incaricato /inviato dall' Ente gestore saranno addebitate all'utente stesso secondo la tariffa indicata nell'allegato 02.

ARTICOLO 6 INDENNIZZI

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio derivanti da forza maggiore.

Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni o guasti che si verificassero al suo allacciamento, affinché si possa porvi tempestivo rimedio.

ARTICOLO 7 DIVIETI, CONTRAVVENZIONI

I.

L'accesso a qualsiasi parte dell'acquedotto pubblico è consentito solo a personale autorizzato. Ogni abuso potrà essere sanzionato secondo la normativa vigente.

E' fatto divieto di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi;

II.

E' vietato agli utenti dell'acquedotto fornire dal proprio impianto acqua a terzi.

III.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, relativamente a violazione di diritti di terzi, danni a persone e cose si fa riferimento al codice civile e penale.

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI GENERALI

I.

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relativi ad allacciamenti e canoni di gestione, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

II.

Le norme del presente regolamento possono essere modificate su proposta:

- di almeno un terzo dei consiglieri comunali;
- di una apposita commissione nominata dal Consiglio;
- della Giunta Comunale.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale e si intendono obbligatorie per le utenze già in corso salvo diverse disposizioni del Consiglio stesso.

III.

Le disposizioni del presente Regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

IV.

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

V.

In caso di controversie il presente regolamento prevede il tentativo di conciliazione così come definito nel D. Lgs. 28/2010.

**ARTICOLO 9
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE**

Nel caso in cui l'utente richieda la sospensione dell'erogazione del servizio, è cura dell'Amministrazione Comunale interrompere il servizio, attraverso il taglio della tubazione interessata esistente. Tale intervento è addebitato all'utente richiedente come dalle tariffe riportate nell'Allegato 02.

Il ripristino, su richiesta dell'utente interessato, dell'allacciamento suddetto è a cura dell'Amministrazione Comunale che applica le tariffe previste nell'Allegato 02.

ACQUEDOTTO E FOGNATURA MONTE ARSIO

ARTICOLO 10 PREMESSA

Le fonti di acqua sul monte Arsio sono tali da non potere dare garanzie sulla fornitura continuativa di acqua per uso domestico e si precisa inoltre che anche in caso di abbondanza tale acqua non può essere considerata potabile.

L'acquedotto del monte Arsio è costituito da:

- 1) Ramo principale "Carneal": vasca di accumulo sottostante la "Malga di Lozio", che utilizza l'acqua in esubero derivata dalla sorgente del comune di Lozio e di altri piccoli bottini di presa ubicati nelle vicinanze. Dalla vasca di accumulo parte una condotta che alimenta la vasca comunale posta in località "Carneàl", la quale ha una capacità di circa 40 mc. Due ulteriori prese sul comune di Cervenò, conferiscono la portata al serbatoio; una situata nelle immediate vicinanze e una in località "Sanità". Dalla vasca si diramano le condotte che attualmente alimentano le fontane dislocate sul territorio.
- 2) Ramo secondario: "Fontanè del Pear" costituita da un bottino di presa di ridotte dimensioni e da una condotta distributrice che giunge in prossimità della fontana posta in località "Pui". Le caratteristiche dimensionali di questo ramo non ne consentono attualmente il collegamento alla rete principale.

Le fonti sopra citate non sono potabilizzate e pertanto l'uso dell'acqua deve essere limitato a quello domestico.

ARTICOLO 11 MODALITÀ ATTUALE DI ALLACCIAMENTO

Vista tale situazione gli utenti potranno usufruire del servizio idrico attraverso le fontane od eventuali pozzetti con le seguenti modalità:

- Installazione di serbatoio di accumulo interrato o posto all'interno del fabbricato;
- Installazione di una fossa Imhoff interrata, dotate di trincee drenanti correttamente dimensionate con lo scopo di disperdere le acque chiarificate nel terreno;
- Alimentazione della vasca attraverso una condotta che può essere interrata fino al proprio confine di proprietà dove deve essere predisposto un pozzetto come indicato in allegato 04 C. Il collegamento dovrà essere effettuato tramite condotta esterna flessibile tra il pozzetto sulla proprietà privata ed il pozzetto o la fontana sulla proprietà pubblica. Non sono consentiti collegamenti stabili e fissi delle condotte flessibili tra pozzetto/fontana e proprietà privata.
Gli utenti potranno eventualmente accordarsi con altre utenze private per realizzare pozzetti e condotte condivise in modo da potersi avvicinare il più possibile alle fontane o ai pozzetti sulla strada pubblica muniti di saracinesca come all'allegato C
- Nuovi pozzetti / fontane potranno essere realizzati sempre sulla proprietà pubblica a cura e costo dei richiedenti. Saranno favorite le richieste presentate all'ufficio tecnico da parte di più utenti consorziati;
- Tutti i lavori e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere sopra citate saranno a carico degli utenti con particolare riferimento all'installazione della fossa Imhoff previa autorizzazioni previste;
- È vietato il collegamento diretto all'acquedotto comunale tranne che per i casi riportati nell'articolo successivo. Eventuali abusi saranno sanzionati ai sensi di legge.
- Le operazioni di riempimento dei serbatoi di accumulo privati devono essere svolte

entro e non oltre la data del 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 12 ECCEZIONI ALLE MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO

I.

È consentito alle strutture ricettive di pubblica utilità il collegamento diretto alla condotta distributrice secondo le seguenti modalità:

- Realizzazione di un pozzetto dotato di saracinesca di intercettazione, contatore e tutto quanto previsto all'allegato B
- Adeguamento degli scarichi, se non già autorizzati dagli enti competenti, alle prescrizioni di tale regolamento con installazione di una fossa Imhoff interrata, dotate di trincee drenanti correttamente dimensionate con lo scopo di disperdere le acque chiarificate nel terreno;
- Tutti i lavori e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere sopra citate saranno a carico del Gestore dell'attività ricettiva con particolare riferimento all'installazione della fossa Imhoff.

II.

È consentito alla Casa Padre Daniele il collegamento diretto con l'acquedotto con le seguenti modalità:

- Installazione di un serbatoio di accumulo di almeno 10.000,00 litri da collocare all'interno dei propri locali o interrato.
- Il serbatoio dovrà essere dotato di un sistema con valvola a galleggiante a doppio livello che consenta l'accumulo una volta raggiunto il livello di mezzo serbatoio.
- Alla vasca dovrà essere collegata in maniera prioritaria la presa in località Pui già in concessione alla Casa Padre Daniele, e il prelievo dall'acquedotto comunale dovrà avvenire solo in caso in cui la dotazione idrica della sorgente non sia sufficiente.
- Adeguamento degli scarichi, se non già autorizzati dagli enti competenti, alle prescrizioni di tale regolamento con installazione di una fossa Imhoff interrata, dotate di trincee drenanti correttamente dimensionate con lo scopo di disperdere le acque chiarificate nel terreno.
- Tutti i lavori e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere sopra citate saranno a carico del Gestore della struttura con particolare riferimento all'installazione della fossa Imhoff.

I pozzetti di allaccio dovranno essere ispezionabili in qualsiasi momento e collocati su suolo pubblico.

Il servizio potrà essere interrotto o limitato qualora si manifestassero carenze idriche. Si precisa che l'acqua erogata sarà utilizzabile per uso domestico e non potabile.

ARTICOLO 13 TARIFE ALLACCIAMENTO E SPECIFICHE DI EROGAZIONE

Le date di apertura e chiusura del servizio di erogazione dell'acqua vengono fissate rispettivamente nel 20 aprile e 20 ottobre di ogni anno, salvo restando che potranno esservi slittamenti restrittivi delle suddette date in base alle condizioni della stagione ed alle temperature.

Le tariffe per tali allacciamenti vengono stabilite ed aggiornate a cura della Giunta comunale come allegato 2.

ARTICOLO 14

DIVIETI, CONTRAVVENZIONI

I.

L'accesso a qualsiasi parte dell'acquedotto pubblico è consentito solo a personale autorizzato.

Ogni abuso potrà essere sanzionato ~~con provvedimento deciso dalla Giunta.~~ secondo la normativa vigente

II.

E' vietato agli utenti dell'acquedotto fornire dal proprio impianto acqua a terzi.

III.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, relativamente a violazione di diritti di terzi, danni a persone e cose si fa riferimento al codice civile e penale.

ACQUEDOTTO RURALE DENOMINATO “CONOIDE”

ARTICOLO 15 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio di fornitura di acqua ad uso domestico relativo all'acquedotto rurale sito nel comune di Cervenò e denominato “Conoide” è assunto dal comune di Cervenò in ~~economia~~. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio di tale servizio sono dettate dal presente regolamento.

ARTICOLO 16 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AD USO DOMESTICO

La concessione di uso dell'acqua distribuita con l'acquedotto di cui al presente regolamento è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) Utenza agricola;
- 2) Utenza domestica di tipo rurale;
- 3) Utenza provvisoria per cantieri edili.

ARTICOLO 17

L'acqua potabile distribuita con l'acquedotto rurale di cui al presente regolamento è erogata in subordine all'acquedotto civile ed è fornita per uso agricolo ai privati che svolgono attività agricola in località “Conoide” a titolo principale, ai privati che vi svolgono attività agricola a titolo secondario o parziale ed a edifici con destinazione d'uso abitativa situate in zona agricola (o comunque non in zone servite dalla rete dell'acquedotto civile). In entrambi i casi di cui al presente capoverso, i privati devono, per poter usufruire del servizio di acquedotto di cui al presente regolamento, essere proprietari, affittuari o titolari di altro diritto reale di godimento di fabbricati, porzioni di fabbricato o terreni siti nel “Conoide”.

ARTICOLO 18

L'acqua sarà distribuita continuativamente fatto salvo, per ragioni di carenza dovute ad una scarsità periodica e stagionale, il diritto del Comune di diminuirne la portata e/o di sospendere l'erogazione in caso di interventi sulla rete.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di servizio e per diminuzioni di pressione dovute alle suddette cause o per causa di forza maggiore e/o lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di legge.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

ARTICOLO 19 ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO

Ogni allacciamento all'acquedotto rurale di cui al presente regolamento è subordinato al rilascio da parte del Sindaco della relativa concessione di allacciamento.

La concessione di allacciamento ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente, ove non ne sia data disdetta da parte dell'utente entro il 31 ottobre, per l'anno successivo ed ove non sia intervenuto atto

di revoca della concessione medesima.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa.

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura o senza regolare richiesta è vietato ed è perseguito a norma di legge. Se identificato l'allaccio abusivo potrà essere prontamente chiuso da parte del personale comunale. Nei casi di prelievi abusivi, l'amministrazione comunale potrà addebitare il relativo costo del consumo forfettario annuale.

ARTICOLO 20

I titolari della concessione di allacciamento all'acquedotto rurale di cui al presente regolamento sono di norma i proprietari degli immobili siti nel "Conoide". In via di eccezione possono essere titolari della concessione di allacciamento gli affittuari degli immobili predetti previa presentazione, all'atto della stipula della convenzione, del nulla osta all'allacciamento da parte del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire, all'atto della stipula della convenzione, nulla osta dei proprietari terzi per servitù d'acquedotto.

ARTICOLO 21

Le domande di allacciamento all'acquedotto rurale di cui al presente regolamento dovranno essere stese su apposito modulo (Allegato 01), nel quale dovranno risultare:

- generalità e qualifica del richiedente;
- generalità e residenza del proprietario se diverso dal richiedente;
- ubicazione dell'immobile;
- numero e categoria delle utenze che si intendono servire.

Nel caso di allacciamenti a servizio di più utenze in comune, le domande di intestazione ed attivazione delle singole utenze dovranno essere presentate a cura dei diretti interessati, al momento dell'utilizzo.

L'intestazione dell'utenza costituisce diritto all'uso dell'acqua ed è quindi obbligo degli interessati (proprietari e/o affittuari) comunicare le eventuali variazioni nelle intestazioni delle utenze entro 48 ore dall'evento, al competente Ufficio Comunale.

L'intestazione dell'utenza obbliga altresì il titolare dell'utenza medesima al pagamento di tutti gli oneri derivanti dalla fruizione del Servizio.

Nel caso di completo inutilizzo dell'acquedotto, l'interessato potrà chiedere la sospensione dell'utenza con le modalità e le condizioni previste dall'articolo 09. Le tariffe per tale intervento sono previste nell'allegato 02.

ARTICOLO 22

In caso di necessità di fornitura idrica per ristrutturazioni e/o ampliamento di fabbricati dovrà essere presentata, da parte del titolare della concessione edilizia, domanda di allacciamento prima dell'inizio dei lavori. L'allacciamento effettuato a cura dell'Amministrazione Comunale costituirà un'utenza provvisoria per cantieri edili. Tale utenza sarà disattivata a fine dei lavori, previa comunicazione da parte del titolare della concessione.

Le tariffe per l'allacciamento provvisorio sono stabilite dall'allegato 02.

Tale utenza, su richieste dell'interessato, potrà diventare permanente previo pagamento della tariffa prevista dal medesimo allegato.

ARTICOLO 23

La manutenzione delle tubature situate nella proprietà privata è a carico dell'utente. La manutenzione della rete idrica pubblica è a carico dell'ente gestore.

ARTICOLO 24

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento quando le stesse siano motivate da considerazioni di Pubblico Interesse. In questo caso verrà data immediata comunicazione tramite avviso pubblico.

ARTICOLO 25

ALLACCIAMENTI NON CONSENTITI

Non è consentito l'allacciamento individuale a proprietà non ricadenti nel territorio comunale. Eventuale richiesta potrà essere avanzata solo dall'Amministrazione Comunale interessata e confinante a condizione che l'Amministrazione stessa realizzi una propria vasca di accumulo. La fornitura d'acqua sarà sottoposta ad obbligo di misurazione e sarà sospesa prioritariamente in caso di carenza idrica.

Le tariffe sono stabilite a cura della Giunta Comunale di Cervo.

La vasca di accumulo dovrà essere concordata con questa Amministrazione Comunale e realizzata a regola d'arte e avere una capienza di almeno 50 mc con sistema di galleggiante a doppio livello che consenta l'accumulo una volta raggiunto il livello di mezzoserbatoio.

ARTICOLO 26

CANONI DI ALLACCIAMENTO E TARIFFE ANNUALI

I canoni di allacciamento sono stabiliti nell'allegato 02, aggiornato a cura della Giunta Comunale.

La tariffa annuale è stabilita dalla Giunta Comunale salvo diverse disposizioni di legge.

ARTICOLO 27

INDENNIZZI

Gli utenti non potranno reclamare indennità riduzioni di pagamento né nel caso di interruzione prevedibile del servizio, né nel caso di interruzione del servizio derivante da cause di forza maggiore (per rotture, eventi calamitosi o guasti non imputabili al Comune). Nel caso in cui l'interruzione abbia la durata superiore ad un anno, gli utenti avranno il diritto all'esenzione del pagamento della tariffa annuale.

ARTICOLO 28

DIVIETI, RESPONSABILITÀ, CONTRAVVENZIONI

È assolutamente vietato ad ogni persona non autorizzata accedere ai manufatti ed alle relative cabine di manovra, alle prese ed ai tombini dell'acquedotto rurale di cui al presente regolamento.

È inoltre assolutamente vietato ad ogni persona non autorizzata manovrare con qualsiasi mezzo le saracinesche di apertura/chiusura situate sul suolo pubblico.

Oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta le saracinesche o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa sarà punito con relativa sanzione.

ARTICOLO 29

Una rottura alle condutture dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria, ed il risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

ARTICOLO 30

Le disposizioni del presente Regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.